



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana



CITTÀ DI NOTO

Patrimonio dell'Umanità
Provincia di Siracusa



RAPPRESENTANTE LEGALE DEL DISTRETTO TURISTICO TEMATICO SUD EST

PO FESR Sicilia 2007/2013, Obiettivo Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A. - Attività C)
Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante
cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali.

PROGETTO DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Departure: Sicilia UNESCO

Azione di co-marketing con i vettori aerei per la promozione del SUD EST di Sicilia

Elaborato 5.10b SCHEMA DI CONTRATTO

SISTEMA INFORMATIVO DI ACCESSIBILITA' DIGITALE DEL DISTRETTO

Elaborato 5.10b SCHEMA DI CONTRATTO

sostituisce l'elaborato 5.10b SCHEMA DI CONTRATTO

presentato in allegato all'istanza ammessa al protocollo del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 0016504 del 16 luglio 2013 - in adeguamento al D.D.G. n.782/2014

VISTO:

si esprime parere favorevole per l'approvazione tecnica ai sensi dell'art.5, comma 3 L.R. 12/2011

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Salvatore Ricupero

Il Progettista

Ing. Giuseppe Favaccio

Noto 25 agosto 2014

Departure: Sicilia UNESCO

AZIONE DI CO-MARKETING CON I VETTORI AEREI PER LA PROMOZIONE DEL DISTRETTO TURISTICO SUD EST

SCHEMA DI CONTRATTO AZIONE B

AVVISO RIVOLTO AD AZIENDE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'ACCESSIBILITÀ CULTURALE E LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DEL DISTRETTO TURISTICO TEMATICO "Sud-Est"

TRA

Il Comune di NOTO, capofila del Distretto Turistico "Sud-Est", ente beneficiario e stazione appaltante, con sede in _____
C.F./P.IVA _____ nella persona del Legale Rappresentante _____
C.F. _____ domiciliata per la carica in _____, d'ora in avanti indicata come "la committente"

E

_____,
con sede in _____
C.F./P.IVA _____ nella persona del Legale Rappresentante _____
C.F. _____ domiciliata per la carica in _____, d'ora in avanti indicata come "l'appaltatore"

Premesso che:

- 1) con il progetto "Departure: Sicilia Unesco", presentato a finanziamento in risposta al Bando per il "Cofinanziamento dei Progetti di Sviluppo Proposti dai Distretti Turistici Regionali", linea d'intervento 3.3.3.A-C) del PO FESR 2007/2013, il Distretto proponente ha inteso individuare un vettore aereo cui affidare iniziative promozionali da realizzare congiuntamente per lo sviluppo turistico dell'area del Sud-Est di Sicilia ed il potenziamento dei flussi turistici in arrivo presso gli aeroporti di Catania e Comiso, supportato da un sistema informativo digitale che permetta l'accessibilità e l'orientamento del visitatore sul territorio;
- 2) che a tal fine è stata presa in considerazione l'adozione di un sistema informativo nel quale le risorse turistico-culturali siano strutturate secondo una banca dati geo-localizzata per una sempre più ampia promozione digitali delle risorse territoriali nell'ottica dell'accessibilità anche per disabili;
- 3) che grazie a tale tecnologia si può permettere al visitatore di operare sul sistema tramite ampi criteri di scelta e realizzare una conoscenza più mirata e personalizzata delle risorse e delle offerte turistiche che, così riclassificate, vengono così proposte come prodotti acquistabili tutto l'anno;
- 4) che con procedura di evidenza pubblica del _____ è stata individuata la Società _____ quale Azienda aggiudicatrice dei servizi di restituzione del sistema informativo da espletare in favore del Distretto Turistico;

- 5) che l'Azienda selezionata eroga i servizi digitali di realizzazione, personalizzazione, amministrazione e manutenzione per l'intero periodo del progetto a titolo oneroso;
- 6) che i servizi richiesti all'Azienda selezionata vengono attivati nell'ambito di una iniziativa promozionale che prevede tramite un vettore aereo l'acquisto di biglietti aerei a prezzi vantaggiosi per le tratte in arrivo presso l'aeroporto di Catania e Comiso;
- 7) che i servizi da rendere sono quelli dettagliati nell'allegato capitolato tecnico oggetto di offerta tecnica ed economica;
- 8) le parti con il presente contratto disciplinano i rispettivi obblighi per la realizzazione del Sistema di accessibilità digitale del Distretto a supporto dell'attuazione delle complessive iniziative promozionali oggetto del progetto "Departure: Sicilia Unesco",

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 NORME REGOLATRICI

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Allegato "I" (Offerta), Allegato "II" (Capitolato tecnico).

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dalle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e smi e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n.207 e smi. e dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione.

La Stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è la definizione delle condizioni e dei termini di affidamento e di relazioni vincolanti con la Committente in relazione a tutte le attività, meglio specificate nell'offerta presentata in sede di gara nonché nel capitolato tecnico, inerenti la realizzazione, la gestione e la manutenzione per la durata di 10 mesi di un Sistema Informativo Territoriale in uno a contenuti multimediali innovativi esplorabili tramite interfaccia grafica web e relative app denominato "SISTEMA INFORMATIVO DI ACCESSIBILITA' DIGITALE DEL DISTRETTO TURISTICO TEMATICO SUD EST" nell'ambito del progetto "Departure: Sicilia Unesco", presentato a finanziamento in risposta al Bando per il "Cofinanziamento dei Progetti di Sviluppo Proposti dai Distretti Turistici Regionali", linea d'intervento 3.3.3.A-C) del PO FESR 2007/2013.

Nell'ottica di rafforzare le attività di promozione economica, internazionalizzazione e promozione turistica della Sicilia sudorientale, il Distretto Turistico, cui compete lo sviluppo turistico dell'area, intende:

- > Sviluppare e consolidare la conoscenza e la reputazione dell'area del Distretto come meta turistica, consolidando ed incrementando i flussi di traffico in arrivo sul territorio attraverso gli aeroporti di Catania e Comiso;
- > Aprire canali di comunicazione e di promozione privilegiati per la realizzazione di attività di marketing presso stakeholder mirati;

- > Creare opportunità di impiego, attivare piccole e medie imprese operative sul mercato e promuovere forme di sviluppo turistico coerenti con il contesto economico e sociale
- > Valorizzare le risorse naturali, culturali e produttive e l'immagine del territorio del sud est di Sicilia.

A tal fine il Sistema informativo di accessibilità digitale del Distretto deve permettere al visitatore, ai vettori aerei, ai tour operators ed alle agenzie di viaggio di raggiungere virtualmente in maniera mirata e diversificata i luoghi e l'offerta turistica del territorio.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione, che avverrà con la sottoscrizione da parte dell'Appaltatore e della Stazione appaltante di apposito verbale di attivazione dei servizi, e avrà durata per tutta l'iniziativa promozionale così come indicata nel cronoprogramma indicata in offerta tecnica e definita esecutivamente a seguito di procedura negoziale di cui all'art. 9 "Rapporti di Collaborazione" del Capitolato Tecnico.

Al termine della scadenza contrattuale, l'Appaltatore dovrà mettere in condizione la Committente di poter gestire, amministrare e manutenzionare il complessivo sistema digitale e la relativa banca dati.

ART. 4 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Committente e/o da terzi.

L'Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza la Committente potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

ART. 5 IMPORTO CONTRATTUALE

Il valore complessivo dell'appalto a base d'asta è pari ad € 277.756,46 oltre Iva 21%

Gli oneri per la sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero/00).

ART. 6 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività

contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2, e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Committente pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalla somme dovute al subappaltatore inadempiente (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11 ultimo periodo e 118, comma 3 primo periodo del codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 6 BIS OBBLIGHI SPECIFICI DELL'APPALTATORE

L'azienda alle condizioni previste nel presente accordo si impegna a:

- 1) attuare i servizi richiesti così come risultanti nel Computo Metrico oggetto di offerta tecnica ed economica, nel rispetto della tempistica e dei piani esecutivi definiti a seguito di procedura negoziale di cui all'art. 9 "Rapporti di Collaborazione" del Capitolato Tecnico;
- 2) fornire alla stazione appaltante periodici report sullo stato di avanzamento delle attività nonché report finale con indicazione dei risultati raggiunti, dei servizi effettuati, degli utenti partecipanti l'iniziativa

nonché ogni altra informazione utile a valutare l'impatto del progetto in termini di rafforzamento dei flussi sul territorio del Distretto;

- 3) partecipare alle riunioni di coordinamento che si renderanno necessarie per la verifica e la *governance* delle attività di progetto
- 4) mettere in condizione il Distretto a conclusione del periodo di copertura del progetto di poter gestire, amministrare e manutenzionare il complessivo sistema digitale e la relativa banca dati.

ART. 6 TRIS OBBLIGAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante, per tutto il periodo di validità dell'iniziativa, così come risultante dai piani esecutivi definiti a seguito di procedura negoziale di cui all'art. 9 "Rapporti di Collaborazione" del Capitolato Tecnico, è obbligata a:

- 1) individuare le figure di coordinamento e di direzione della complessiva iniziativa promozionale al fine di definire i termini di realizzazione del sistema digitale con le esigenze del Distretto Turistico;
- 2) rendere disponibile all'Azienda che definisce il servizio di accessibilità digitale come al vettore aereo selezionato un proprio sistema di info-booking ove l'utente può accedere per ottenere i codici promozionali di sconto da applicare alle tratte aeree individuate in offerta tecnica;
- 3) predisporre il portale ed il sistema di booking on line a cura del Distretto e coordinare le modalità di interscambio dati, comprensivi di quelli che metteranno a disposizione il Distretto SUD EST, l'Associazione SUD EST, egli Enti pubblici ed i soci privati aderenti;
- 4) garantire la più ampia diffusione dell'iniziativa per quanto di competenza tra i partner costituenti il Distretto, al fine di ulteriormente diffondere le potenzialità dell'iniziativa ed i risultati raggiunti.

ART. 7 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di tipo tecnico e gestionale, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sarà in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione della Committente.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 8 SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Committente.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la Committente procederà all'incameramento della eventuale cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Committente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 9 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato alla Committente, ai Consulenti e collaboratori della stessa nonché agli operatori economici in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto del presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 10 SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

ART. 11 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad

inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Siracusa.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. _____

al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG n. _____ dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato i seguenti dati:

- _____: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:

a) _____ acceso presso _____

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

- _____: (C.F.: _____) nato a _____.

ART. 12 CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato la cauzione costituita mediante _____ per l'importo di € _____ (_____), resa ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi..

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della committente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

ART. 13 RECESSO

La committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. In caso di recesso della committente l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del

corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.

La committente si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale previsto per il servizio oggetto di rinuncia e l'ammontare delle attività, relative allo stesso, già eseguite.

Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 50% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, anche in relazione all'importo del singolo servizio oggetto di rinuncia, nessun indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 si recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D.Lgs..

ART.14 RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la committente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la committente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. cit.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 5085762790 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 16 RISOLUZIONE

LA committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la committente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della committente;
- b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); sospensione dei servizi (art. 8); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); subappalto (art. 10); cauzione (art. 12); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 15); penali (art. 17).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i la committente risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

ART. 17 PENALI

Qualora l'Appaltatore non completi le attività di sviluppo entro i termini indicati e non consenta l'avvio delle attività di collaudo ("pronti al collaudo"), si applicherà una penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo dalla data prevista di ultimazione.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, la Committente potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la Committente provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 18 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Committente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 19 QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 la Committente potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

La Committente potrà richiedere all'Appaltatore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 5 "Importo contrattuale" agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti. La Committente, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'art. 5 "Importo contrattuale" del presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune della committente purché non mutino sostanzialmente la

natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 20 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La Committente nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

ART. 21 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore ha indicato _____ quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 22 COLLAUDO

Il collaudo dei servizi sarà effettuato in ambiente rispondente alle specifiche che saranno indicate dalla Committente e riguarderà la verifica della conformità di quanto realizzato rispetto ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico e dal computo metrico.

Il collaudo dei servizi e della documentazione a corredo sarà effettuato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Le operazioni di collaudo ed il relativo esito risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Committente e da un rappresentante dell'Appaltatore in doppio originale per l'Appaltatore e la Committente.

Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo, alcuni test non abbiano avuto esito positivo o la documentazione venisse ritenuta non conforme, l'Appaltatore dovrà eliminare i problemi e le non conformità rilevate entro i termini fissati dal tecnico della committente comunque non oltre 15 giorni lavorativi. Decorso detto termine, si procederà alla verifica della correzione delle non conformità.

In caso di ulteriore esito sfavorevole delle prove di collaudo, per fatti direttamente imputabili all'Appaltatore, la Committente avrà la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 17.

ART. 23 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo verrà disposto dietro presentazione di fattura. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di

conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG n. _____ e al periodo di riferimento.

< nel caso di RTI con fatturazione pro quota riportare la seguente dicitura

In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura

In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla committente non produrrà alcun interesse.

Per il versamento dell'acconto in anticipazione l'impresa aggiudicataria dovrà presentare adeguate fidejussioni bancarie o assicurative, rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione iscritte nell'elenco previsto dall'ISVAP, autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, ovvero a costituire cauzioni con polizze fideiussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, nonché dagli Intermediari Finanziari ex art. 107 di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 - Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia - pubblicato sulla G.U. n. 230 del 30/09/1993, ovvero Banche ed Istituti di Credito.

Il Distretto, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 24 REPORTISTICA DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE

Al fine di consentire la regolare liquidazione delle fatture, la Società dovrà allegare a ciascuna fattura la reportistica prevista nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara. Il report dovrà contenere indicazioni chiare ed esaustive circa l'avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle attività.

ART. 25 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e

le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla committente, nonché a dare immediata comunicazione alla committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ART. 26 FORO DI COMPETENZA.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Siracusa.

ART. 27 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico al Distretto per legge.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

ART. 28 ALTRE INFORMAZIONI

- il Comune di Noto in qualità di capofila del Distretto, di ente beneficiario e stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar corso alla gara, o di prorogare la data, o di sospenderla, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- la presentazione delle offerte non comporterà l'obbligo di procedere all'affidamento del servizio;
- Il Comune di Noto, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere;
- in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, saranno interpellati i successivi concorrenti in graduatoria fino al quinto migliore offerente tra i soggetti che hanno partecipato alla gara originaria, partendo da quello che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio/fornitura alle medesime condizioni economiche già proposte dal soggetto originariamente aggiudicatario.